GIANNI CAVAGNOLI

Ministerium o potestas?

Lo sviluppo della teologia del ministero

Un noto studioso della ministerialità ecclesiale così sintetizza la ri-comprensione attuata al riguardo dal Vaticano II ai nostri giorni:

Nei documenti conciliari è stata recepita la *visione missionaria* del ministero; è indicativo in proposito il fatto che la *Presbyterorum ordinis* da sola contenga più di trenta riferimenti alla teologia della missione. La nota comune, in ogni caso, è la *missionarietà*: non ci si accontenta più di inquadrare il ministero nella sola linea della 'consacrazione-santificazione', ma la si coniuga con la linea della 'missione'. Il 'mondo', con i suoi problemi, entra a far parte della natura stessa del ministero ordinato¹.

Tale istanza costituisce senza dubbio il punto di arrivo di una lunga gestazione relativa al significato dei ministeri ordinati (episcopato - presbiterato - diaconato) e istituiti (accolitato - lettorato), che trova nella stessa *Nota introduttiva* della CEI al *Pontificale* italiano una sanzione quanto mai efficace:

Lo Spirito del Signore innesta e promuove nella chiesa, tutta profetica, sacerdotale e regale, una presenza multiforme e gerarchica di servizi che, nella diversità di essenza e di grado, sono tutti ordinati all'edificazione dell'unico corpo di Cristo. Ministero è servizio alla

¹ E. Castellucci, *Il ministero ordinato*, Queriniana, Brescia 2002, 229s.

chiesa radicata nella storia, attenta a cogliere i problemi e le attese del mondo in cui vive².

Onestamente non risulta del tutto acquisita simile prospettiva se, come spesso accade, non solo su riviste, ma anche a livello strettamente pastorale si dibatte su quali siano i 'poteri' che ogni ministro esercita e se, soprattutto a livello liturgico, si può compiere una determinata azione o presiedere una specifica celebrazione o portare un particolare paramento. Discussioni che esprimono ancora un retaggio del passato, per nulla sopito, imperniato sul potere acquisito mediante l'ordinazione stessa.

1. Il ministero quale acquisizione di una «potestas»

Uno sguardo alla formulazione della bolla *Exultate Deo* del concilio di Firenze, promulgata da papa Eugenio IV, è quanto mai emblematica:

Il sesto è il sacramento dell'ordine. Materia di esso è ciò la cui consegna conferisce l'ordine. Così il presbiterato è trasmesso con la consegna del calice con il vino e della patena con il pane; il diaconato con la consegna del libro degli evangeli; il suddiaconato con la consegna di un calice vuoto con sopra una patena vuota. E così per gli altri gradi del sacerdozio vale la consegna delle cose inerenti al ministero relativo (per rerum ad ministeria sua pertinentium assignationem)³.

Ma tali consegne hanno come loro apice il sacerdozio, tant'è che – viene precisato – la forma di quest'ultimo è la seguente: «Ricevi il potere di offrire il sacrificio nella chiesa, per i vivi e i morti, nel

² PONTIFICALE ROMANO, *Ordinazione del vescovo, dei presbiteri e dei diaconi* (= *PRI*), Conferenza Episcopale Italiana - Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1992, 11.

³ CONCILIO DI FIRENZE, Sessione VIII (22.11.1439), Bolla di unione degli Armeni, in Istituto per le Scienze Religiose (ed.), Conciliorum Oecumenicorum Decreta (= COD), Dehoniane, Bologna 1991², 549.



nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo»⁴. Simile consegna trova definitiva sanzione nel **concilio di Trento**, allorché sentenzia:

Il sacrificio e il sacerdozio per divina disposizione sono talmente congiunti che entrambi sono esistiti sotto ogni legge. E poiché nel Nuovo Testamento la chiesa cattolica ha ricevuto dalla istituzione stessa del Signore il santo visibile sacrificio dell'eucaristia, bisogna pure confessare che in essa esiste anche un nuovo sacerdozio visibile ed esteriore, in cui è stato trasferito l'antico. Che poi questo sia stato istituito dallo stesso Signore e Salvatore nostro e che agli apostoli e ai loro successori nel sacerdozio sia stato trasmesso il potere di consacrare (potestatem traditam consecrandi), di offrire e di distribuire il suo corpo e il suo sangue e inoltre di rimettere o di non rimettere i peccati, lo mostra la sacra Scrittura e lo ha sempre insegnato la tradizione della chiesa cattolica⁵.

Con tale pronunciamento dottrinale la ministerialità si concentra sull'eucaristia e, significativamente, sul **potere di consacrare**, conferito al presbitero nell'ordinazione con parole analoghe a quelle già stabilite dal citato concilio di Firenze⁶.

Va pure segnalato che, nel *Pontificale* post-tridentino, fino a questo momento rituale i presbiteri vengono chiamati *ordinandi*. Da tale frangente in poi sono classificati come *ordinati*. Immediatamente prima vi è il peculiare rito, da tutti ricordato, dell'unzione delle mani, con la formula:

Dègnati, Signore, di consacrare e santificare queste mani attraverso questa santa unzione e la nostra benedizione. Amen. Perché tutto ciò che avranno benedetto, sia benedetto, e tutto ciò che avranno consacrato sia consacrato e santificato, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Amen⁷.

⁴ Ibid.

⁵ CONCILIO DI TRENTO, Sessione XXIII, capitolo 1, in COD 742.

⁶ «Accipe potestatem offerre sacrificium Deo, Missasque celebrare, tam pro vivis, quam pro defunctis. In nomine Domini. Amen», PONTIFICALE ROMANUM Summorum Pontificum jussu editum a Benedicto XIV et Leone XIII Pont. Max. recognitum et castigatum (= PRT), De ordinatione Presbyteri, Pustet, Ratisbonae - Romae - Neoeboraci et Cincinnati 1908, 42.

⁷ «Consecrare, et sanctificare digneris, Domine, manus istas per istam unctionem, et

Il senso sacrale era tale per cui le mani venivano legate con un fazzoletto bianco, solitamente ricamato, e poi, una volta conclusa la celebrazione, gelosamente custodito in un quadro, appeso per lo più nelle camere da letto dei presbiteri. Da qui si origina l'espressione che il sacrificio eucaristico viene offerto a Dio «per le mani del sacerdote». Assioma che resterà in auge fino alla Sacrosanctum Concilium che affermerà: «I fedeli rendano grazie a Dio offrendo la vittima immacolata, non soltanto per le mani del sacerdote, ma insieme con lui imparino a offrire se stessi» (n. 48).

Un ultimo richiamo di questa teologia, a livello magisteriale, avverrà con Giovanni Paolo II, che nella *Dominicae cenae*, così chiosa:

Il nostro più grande onore consiste – oltre che nell'impegno della missione evangelizzatrice – nell'esercitare il misterioso potere sul corpo del Redentore, e tutto a noi deve essere a ciò decisamente ordinato. Dobbiamo, inoltre, ricordare sempre che a questo potere ministeriale siamo stati sacramentalmente consacrati, che siamo stati scelti tra gli uomini e «per il bene degli uomini». Dobbiamo pensarci particolarmente noi sacerdoti della chiesa romana latina, il cui rito di ordinazione aggiunse, nel corso dei secoli, l'uso di ungere le mani del sacerdote. Perciò le loro mani, come la loro parola e la loro volontà, sono diventate strumento diretto di Cristo. Per questo, cioè come ministri della Ss. eucaristia, essi hanno sulle sacre specie una responsabilità primaria, perché totale. Quanto eloquente perciò, anche se non primitivo, è nella nostra ordinazione latina il rito dell'unzione delle mani, come se proprio a queste mani sia necessaria una particolare grazia e forza dello Spirito Santo⁸.

Non va neppure sottaciuto che il conferimento dei vari poteri era realizzato attraverso il rito di toccare fisicamente con le dita gli 'strumenti', nella fattispecie eucaristica il calice con il vino e l'acqua e la patena con l'ostia. Le rubriche intimano al vescovo di «ammoni-

nostram benedictionem. Amen. Ut quaecumque benedixerint, benedicantur, et quaecumque consecraverint, consecrentur, et sanctificentur, in nomine Domini nostri Jesu Christi. Amen», in ibid.

⁸ GIOVANNI PAOLO II, Lettera *Dominicae cenae* (19.03.1980), 11, in *Enchiridion Vaticanum* 7, Dehoniane, Bologna 1982, 212-214.



re gli ordinandi perché tocchino gli strumenti, nella cui consegna si imprime il carattere». Sicché le formule di consegna, che accompagnavano il gesto del 'toccare'

hanno facilmente attirato l'attenzione, in quanto determinazione specifica non solo dei compiti propri di ciascun ordine, ma soprattutto dei 'poteri' che venivano conferiti, letti ormai quasi esclusivamente in chiave sacerdotale, come lascia intendere anche la formula dell'unzione delle mani nell'ordinazione del presbitero, che interpreta il rito in chiave di consacrazione delle stesse perché possano efficacemente a loro volta benedire, consacrare e santificare¹⁰.

Inoltre si è andata gradualmente creando una vera e propria 'scala' degli ordini, con ruoli ben precisi, in funzione di questa *potestas consecrandi*, che sta all'apice. San Tommaso, al riguardo, è quanto mai esplicito:

Il sacramento dell'ordine è ordinato al sacramento dell'eucaristia. E perciò la distinzione dell'ordine va ricevuta secondo la relazione all'eucaristia. Difatti il potere dell'ordine o è per la consacrazione dell'eucaristia stessa, oppure si deve ordinare per qualche altro ministero *ad hoc*. Il primo è l'ordine dei sacerdoti che, quando vengono ordinati, ricevono il calice con il vino e la patena con il pane, accogliendo il potere di consacrare il corpo e il sangue di Cristo. La cooperazione degli altri ministeri è o in ordine allo stesso sacramento (diacono, suddiacono, accolito), o in ordine a coloro che lo ricevono (ostiari, lettori, esorcisti)¹¹.

Il concilio di Trento non farà che sancire solennemente simile insegnamento, proclamando:

⁹ «Moneat Ordinandos, quod instrumenta, in quorum traditione character imprimitur, tangant», in PRT 5.

¹⁰ A. Lameri, *La* Traditio Instrumentorum *e delle insegne nei riti di ordinazione*, C.L.V. - Edizioni Liturgiche, Roma 1998, 207.

 $^{^{\}rm 11}$ S. Thomae de Aquino, Summa Theologiae, Supplementum, qu. 37, a. 2, Paoline, Alba - Roma 1962, 2481.

Poiché il ministero annesso a un sacerdozio così santo è cosa divina, ne è conseguito che, per esercitarlo più degnamente e con maggiore venerazione, nell'ordinata articolazione della chiesa vi fossero più ordini di ministri e diversi fra loro, connessi per il loro ufficio al sacerdozio, e distribuiti in modo che coloro che avessero già ricevuto la tonsura clericale arrivassero agli ordini maggiori attraverso quelli minori (per minores ad maiores ascenderent)¹².

Tutto ciò opera progressivamente «una restrizione dei poteri dei ministri inferiori ed esercita una profonda influenza sulla concezione delle funzioni superiori che vengono ormai considerate come riassumenti in esse tutte le funzioni inferiori. Il risultato è quindi una gerarchia di poteri per 'incastro', dove il superiore possiede un potere che congloba e sorpassa quello inferiore»¹³.

2. Il ministero quale acquisizione di un «munus»

Il primo segnale di un cambiamento avviene, a livello rituale e teologico, con la Costituzione apostolica *Sacramentum ordinis* di Pio XII, allorché stabilisce:

Gli effetti che, con la sacra ordinazione del diaconato, del presbiterato e dell'episcopato debbono essere prodotti e quindi significati, la potestà cioè e la grazia, in tutti i riti della chiesa universale dei diversi tempi e delle diverse regioni, si ritrovano sufficientemente significati mediante l'imposizione delle mani e mediante le parole che la definiscono¹⁴.

Il riferimento all'azione dello Spirito Santo, che l'imposizione delle mani evidenzia, colloca in tutt'altra prospettiva il ministero.

¹² CONCILIO DI TRENTO, Sessione XXIII, Capitolo II, in COD 742.

¹³ A. Lameri, *La* Traditio Instrumentorum *e delle insegne nei riti di ordinazione*, cit., 33.

¹⁴ Pio XII, Costituzione apostolica *Sacramentum ordinis* (30.11.1947), 3, in H. Denzinger, *Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum,* Edizione bilingue sulla 40ª edizione, a cura di P. Hünermann, Dehoniane, Bologna 2009, 3858.



Infatti, da una parte

la restituita centralità al gesto dell'imposizione delle mani vuole meglio significare che a costituire un eletto nel ministero dell'episcopato, del presbiterato e del diaconato è il dono dello Spirito di Cristo risorto.

Dall'altra, lo Spirito

costantemente alimenta e consolida la *struttura organica di tutto il suo corpo*; la istruisce e la dirige con diversi doni gerarchici e carismatici, la abbellisce con i suoi frutti, la fa ringiovanire con la forza del vangelo, continuamente la rinnova e la conduce all'unione perfetta con il suo sposo (*PRI* 11s.).

Circa la potestas, si opera il passaggio dal potere all'autorità:

Corrisponde a un complesso di diritti e di doveri, a ciò che oggi corrisponde a una *funzione* (*munus*), intendendo con questa parola tutto ciò che non è diritto o obbligazione pura. Ne deriva che un'autorità non è legittima per il solo fatto che si inserisce in un sistema giuridico. La legittimità dell'autorità non può essere valutata da un semplice punto di vista formale. Se un'autorità non è legittima per il solo fatto che è stata istituita secondo la procedura prevista dalla legge, è perché deve corrispondere anche ad altri valori. In altri termini, l'autorità deve oggi trovare la sua giustificazione *nel modo con il quale viene esercitata*¹⁵.

Esemplificando relativamente ai **vescovi**, nella dottrina del Vaticano II si afferma che

governano le chiese particolari a loro affidate, come vicari e ambasciatori di Cristo, con il loro consiglio, con la persuasione e con l'esempio, ma anche con l'autorità e sacra potestà, della quale però non si servono se non per edificare il loro gregge nella verità e nella santità (*LG* 27).

¹⁵ A. Lemaire, *I ministeri nella chiesa*, Dehoniane, Bologna 1980², 101.

I presbiteri, da par loro, sono presentati come

premurosi collaboratori dell'ordine episcopale. [Infatti,] costituiscono insieme con il loro vescovo un unico presbiterio destinato a diversi uffici. In ogni singola assemblea locale dei fedeli essi rendono in qualche modo presente il vescovo, con il quale restano uniti con fiducia e magnanimità, e del quale assumono per la loro parte funzioni e responsabilità che poi esercitano nella cura quotidiana. Santificando e governando sotto l'autorità del vescovo la porzione di gregge del Signore loro affidato, essi rendono visibile in quel luogo la chiesa universale, e lavorano efficacemente all'edificazione di tutto il corpo di Cristo (LG 28).

Come traspare evidente, ci si pone in un'altra ottica rispetto alla potestas del tridentino e ciò si evidenzia particolarmente a livello rituale: non si esercita solo una potestas consecrandi, ma soprattutto quella che tecnicamente si chiama presidenza, rifacendosi a un preciso dettato della lettera ai Romani: «Chi presiede, presieda con diligenza (in sollecitudine)» (Rm 12,8). Ne è vitrea espressione il felice dettato dell'Ordinamento Generale del Messale Romano:

Il presbitero, che nella chiesa ha il potere di offrire il sacrificio nella persona di Cristo in virtù della sacra potestà dell'ordine, presiede il popolo fedele radunato in quel luogo e in quel momento, ne dirige la preghiera, annuncia a esso il messaggio della salvezza, lo associa a sé nell'offerta del sacrificio a Dio Padre per Cristo nello Spirito Santo, distribuisce ai fratelli il pane della vita eterna e lo condivide con loro. Pertanto, quando celebra l'eucaristia, deve *servire Dio e il popolo* con dignità e umiltà, e, nel modo di comportarsi e di pronunziare le parole divine, deve far percepire ai fedeli la presenza viva di Cristo¹⁶.

Tale propettiva appare già nel *rito di ordinazione* attuale: due sono le espressioni più caratteristiche. La prima, testimoniata dal *PRI* nel modello omiletico:

 ¹⁶ Ordinamento Generale del Messale Romano 93, Conferenza Episcopale Italiana
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2004, 39s.



Riconoscete ciò che fate, imitate ciò che celebrate, perché partecipando al mistero della morte e risurrezione del Signore, portiate la morte di Cristo nelle vostre membra e camminiate con lui in novità di vita (*PRI* 91).

L'altra, nel rito della consegna del pane e del vino:

Ricevi le offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico. Renditi conto di ciò che farai, imita ciò che celebrerai, conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore (*PRI* 102).

Al riguardo, sintetico, ma alquanto espressivo, appare il dettato CEI:

Nel presiedere, il presbitero sia ben conscio che egli *agisce «in nome di Cristo»*, che cioè i suoi gesti incarnano un'azione personale del Risorto. Ricordi altresì che la celebrazione è *atto ecclesiale*: ciò esclude ogni individualismo, anche se la chiesa ammette e auspica quei legittimi adattamenti che le norme liturgiche suggeriscono per rendere più viva e partecipata l'azione liturgica (*PRI* 15).

Lungo queste due direttrici, cristologica ed ecclesiale, si situa allora il munus di chi presiede, sia esso vescovo o presbitero o, per quanto gli compete, diacono. Quella cristologica, anzitutto: SC 7 enuncia a chiare lettere la presenza reale di Cristo nel ministro, in quanto assolve la funzione di capo nel corpo. Quest'ultima denota sia l'inseparabilità dell'uno dall'altro, sia lo specifico compito, a livello di missione, che consiste nella espropriazione di sé a favore dell'assemblea.

L'insegnamento conciliare ha inserito simile prospettiva cristologica nella sua ecclesiologia missionaria, nel senso che il mondo, con i suoi problemi, entra a far parte della natura del ministero ordinato:

Il fatto che l'azione 'in persona di Cristo' sia riferita 'soprattutto' ma non esclusivamente alla celebrazione eucaristica, è un'ulteriore conferma del fatto che il concilio vede in essa il *vertice* di un ministero presbiterale missionario. Con questa espressione, sia essa usata in senso lato o stretto, il concilio vuole esprimere il fatto che il presbitero esercita i suoi compiti, e in particolare quello della presidenza

eucaristica, non solo *dentro* la comunità, ma anche *di fronte* a essa (sebbene il Vaticano II non utilizzi ancora queste espressioni), con la forza di Cristo e quasi prolungandone la presenza e l'azione nella chiesa¹⁷.

A questo livello, non si deve mai dimenticare che il presbitero viene scelto da Cristo non come una 'cosa', bensì come una 'persona': egli non è uno strumento inerte e passivo, mero osservante di una 'funzione' già precostituita, ma uno 'strumento vivo'. La coscienza di essere ministro di Gesù Cristo capo e pastore comporta anche la coscienza di essere stato scelto dal Signore come 'strumento vivo' dell'opera della salvezza.

La prospettiva strettamente *ecclesiale*, a sua volta, si rifà al chiaro ed efficace dettato di una celebre nota CEI:

Intelligenza dei principi teologici, fedeltà alle norme, adattamento creativo alle esigenze delle diverse comunità: sono questi i criteri che assicurano e testimoniano una vera attenzione allo spirito della riforma. Questa, infatti, non chiede ai singoli ministri del culto, specialmente a quelli costituiti negli ordini sacri, di tradurre in atto le norme della chiesa valide per tutti, ma domanda loro di saper essere veri mediatori tra il libro e l'assemblea, tra la norma universalmente valida e le esigenze proprie della singola comunità¹⁸.

¹⁷ E. Castellucci, *Il ministero ordinato*, cit., 242. E precisa ancora: «Il concilio non parla del presbitero come *alter Christus* né come *mediatore*: eppure entrambe le espressioni erano state richieste con fermezza da diversi padri, che le ritenevano capaci di esprimere l'essenza del sacerdozio ministeriale. *Sacerdos alter Christus*, infatti, sosteneva una concezione sacrale del presbitero come essere 'al di sopra' della chiesa, in una sorta di quasi-identità con Cristo. Si comprende allora la difficoltà di integrare questa visione con l'ecclesiologia conciliare. Considerazioni analoghe valgono per la nozione di *mediatore*. Mai, dunque, i testi conciliari parlano del presbitero come 'mediatore': piuttosto il momento più alto del suo ministero, la presidenza eucaristica, viene inquadrata come 'servizio' compiuto in favore dei fedeli affinché il loro sacrificio spirituale sia reso prefetto "perché viene unito al sacrificio di Cristo, unico mediatore" (*PO* 2)»: *ibid.*, 242s.

¹⁸ COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA LITURGIA, Nota pastorale *Il rinnovamento liturgico in Italia a vent'anni dalla Costituzione conciliare «Sacrosanctum Concilium»* (23.09.1983) (= *RLI*), 16, in *Enchiridion CEI 3*, Dehoniane, Bologna 1986, 1538.



Per questo la celebrazione eucaristica non sarà pastoralmente efficace, se il sacerdote non avrà acquisito quella che viene definita *l'arte del presiedere*, e cioè di guidare e animare l'assemblea del popolo di Dio. Egli per primo, in spirito di disciplina e di fedeltà alle direttive della chiesa, dovrà conoscere a fondo lo *strumento pastorale* che gli è affidato per trarne tutte le possibilità di scelta e di adattamento che le stesse norme del *Messale* prevedono e suggeriscono¹⁹.

Ma dovrà pure conoscere l'assemblea che ha di fronte, parte di quel popolo santo che costituisce la «chiesa che è in», secondo la celebre espressione paolina (cfr. 1 Cor 1,1). A tale proposito:

Chi sa leggere tra le righe del libro liturgico e le pieghe del cuore umano sa che non ha bisogno di stravolgere i riti per risultare creativo. Come infatti non bisogna confondere la vera creatività con la ricerca della novità a tutti i costi, così non sempre la osservanza letterale e scrupolosa della norma che eludesse la possibilità di scelta e di adattamento che essa offre, è segno di fedeltà meritoria, ma piuttosto frutto di pigrizia. Nel difficile equilibrio tra fedeltà alla norma scritta e attenzione all'uomo storico e concreto delle nostre assemblee è tracciato il sottile confine di una legittimità e anzi doverosa creatività (*RLI* 16, in *Enchiridion CEI* 3, cit., 1539).

In conclusione, l'eredità del passato, che ha accentuato fortemente la funzione sacerdotale del presbitero quale *potestas* di cui rendere conto solo a Dio, ha bisogno ancora di tempo e di esperienza per diventare gradualmente 'arte di presiedere' l'assemblea nelle varie celebrazioni, nell'assai difficile equilibrio tra fedeltà alla norma scritta e attenzione all'uomo storico e concreto.

La 'pedagogia magisteriale' si sbilancia oggi maggiormente verso il primo dato, la fedeltà alla norma, tanto da evidenziare abusi da evitare e correggere e, addirittura, da segnalare all'autorità competente²⁰: «L'ars celebrandi – si legge nella Sacramentum caritatis – sca-

¹⁹ Cfr. Commissione Episcopale per la Liturgia, *Presentazione della seconda edizione italiana del Messale Romano* 9, in *Enchiridion CEI* 3, cit., 1376.

²⁰ Cfr. Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Istruzione *Redemptionis sacramentum* (25.03.2004), 169-184, in *Enchiridion Vaticanum* 22, Dehoniane, Bologna 2006, 2355-2370.

turisce dall'obbedienza fedele alle norme liturgiche nella loro completezza, poiché è proprio questo modo di celebrare ad assicurare da duemila anni la vita di fede di tutti i credenti»²¹.

D'altro canto, la chiesa appare veramente tale se il ruolo dei pastori ne esprime il più possibile la personificazione nel mondo mediante l'azione dello Spirito di cui sono stati arricchiti nello stesso momento 'ordinante'. In definitiva, secondo una affascinante prospettiva teologica attuale, il ministero si pone

nel punto di intersezione di quella corrente vitale che va dal Cristo morto e risorto, il quale dona il suo Spirito, e la chiesa intera che, scaturita dai misteri pasquali, ama il suo sposo. Come dire che la teologia del ministero ordinato sta tra la cristologia e la ecclesiologia. Lo specifico del ministero, allora, diventa la testimonianza efficace nella *chiesa popolo sacerdotale* della priorità dell'azione di *Cristo nello Spirito*. Inserito in Cristo, il ministero acquista il suo radicamento trinitario e inserito nella chiesa riceve la sua collocazione locale e universale²².

²¹ Benedetto XVI, Esortazione apostolica postsinodale *Sacramentum caritatis* (02.02.2007) 38, in *Enchiridion Vaticanum* 24, Dehoniane, Bologna 2009, 131.

²² E. Castellucci, *Il ministero ordinato*, cit., 302s.